



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10742 del 2014, proposto da:
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giovannino Guaglianone, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via Savoia, n. 31;

contro

U.T.G. - Prefettura di Reggio Calabria, in persona del Prefetto pro-tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, n.12;
Provincia di Reggio Calabria, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Barresi, con domicilio eletto presso la Segreteria della III Sezione del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, n.13;

nei confronti di

-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, non costituiti;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CALABRIA - SEZ. STACCATA DI REGGIO CALABRIA n. 650/2014, resa tra le parti, concernente informativa interdittiva antimafia.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell' U.T.G. - Prefettura di Reggio Calabria e della Provincia di Reggio Calabria;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2015 il Cons. Paola Alba Aurora Puliatti e uditi per la parte appellante l'avvocato Guaglianone e l'avvocato dello Stato Mario Antonio Scino;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

1.- Con ricorso al TAR Calabria, sede di Reggio Calabria, la ditta -OMISSIS- impugnava l'informativa antimafia a contenuto interdittivo del 3.10.2013 del Prefetto di Reggio Calabria; la comunicazione della SUAP di Reggio Calabria di esclusione dalla gara d'appalto "intervento integrato di ripristino officiosità idraulica del fiume Mesima e dei suoi affluenti, rientrante nel POR Calabria FES 2007-2013 linee di intervento 3.2.2.2"; il provvedimento di risoluzione contrattuale della Provincia di Reggio Calabria relativamente all'appalto dei "lavori della SS.PP. 3 e 23 ponte S.Nicola - S. Pantaleone - Croce S. Lorenzo."; il provvedimento di risoluzione contrattuale comunicazione della Provincia del 16.10.2013 relativamente all'appalto "S.P. 19 ss. 18 Ponte Covala -Solano - SS 183 -sistemazione piano viario, segnaletica, opere d'arte viarie"; avvio del procedimento di revoca

dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto dei lavori " S.P. 15 progressive varie. Lavori di sistemazione pendio – ricostruzione tratti di muro danneggiati e sistemazione piano viario" da parte della SUAP di Reggio Calabria del 28.10.2013; annotazione inserita nel casellario informatico a cura dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici – nota del 15.10.2013.

La società ricorrente contestava l'esistenza di un concreto rischio d'inquinamento mafioso e confutava le valutazioni effettuate dalla Prefettura in relazione alle circostanze di fatto poste a base dell'interdittiva.

2.- Con la sentenza impugnata il Tar ha ritenuto decisive le circostanze considerate nei rapporti del Comando dei Carabinieri di Reggio Calabria del 2011 e 2013, apprezzate in un quadro d'insieme.

3.- Con l'appello in esame, viene dedotta l'erroneità della sentenza sotto una serie di profili per eccesso di potere e irragionevolezza della motivazione, con riferimento specifico alle tre serie di elementi di fatto posti a fondamento dell'interdittiva, partitamente oggetto dei tre motivi di appello.

Si sono costituite in giudizio la Provincia e la Prefettura di Reggio Calabria per chiedere il rigetto dell'appello.

4.- All'udienza del 4 giugno 2015, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1.- L'appello è infondato.

2.- Anche l'appellante concorda con la giurisprudenza formatasi in materia di interdittiva antimafia, ossia sul ruolo di massima anticipazione all'azione di prevenzione in ordine ai pericoli di inquinamento mafioso, con la conseguenza che è sufficiente quale presupposto fattuale un quadro indiziario tale da generare un ragionevole convincimento sulla sussistenza di un "condizionamento mafioso" (Consiglio di Stato, sez. III, 21 dicembre 2012, n. 6618; 2734 del 3.6.2015).

Contesta, però, che nella fattispecie ricorra quel complesso quadro indiziario da cui desumere il tentativo di ingerenza da parte della criminalità organizzata.

Anzi, la sentenza non si sarebbe limitata a valutare la legittimità o meno della discrezionalità esercitata dal Prefetto, ma avrebbe aggiunto qualcosa di proprio alle valutazioni prefettizie, cercando di giustificarle ex post.

3. - Col primo motivo di appello si denuncia la violazione degli artt. 2, 3 e 4 della Costituzione e delle norme di diritto comune in materia di capacità; l'eccesso di potere per irragionevolezza, incongruenza, illogicità, inattendibilità della motivazione e travisamento dei fatti (ruolo del dipendente -OMISSIS- come potenziale rischio di inquinamento).

Il-OMISSIS-è esente da precedenti e pendenze penali, non è stato coinvolto in nessuna inchiesta e così pure la moglie e i familiari più stretti; risulta parente di soggetti controindicati, ma non c'è alcun elemento per cui questa parentela possa aver rilevato su atti compiuti nell'esecuzione del proprio lavoro. Si viene, anzi, ad incidere negativamente sulla sua capacità di svolgere lavoro nelle imprese edili.

3.1 - Come più volte affermato da questa Sezione, il pericolo di infiltrazione è deducibile da elementi sintomatici ed indiziari quali una condanna non irrevocabile, l'irrogazione di misure cautelari, il coinvolgimento in un'indagine penale, collegamenti parentali, cointeressenze societarie e/o frequentazioni con soggetti malavitosi - che, nel loro insieme, siano tali da fondare un giudizio di possibilità che l'attività d'impresa possa, anche in maniera indiretta, agevolare le attività criminali o esserne in qualche modo condizionata.

Anche i legami di natura parentale assumono rilievo qualora emerga un intreccio di interessi economici e familiari, dai quali sia possibile desumere la sussistenza dell'oggettivo pericolo che rapporti di collaborazione intercorsi a vario titolo tra soggetti inseriti nello stesso contesto familiare costituiscano strumenti volti a diluire

e mascherare l'infiltrazione mafiosa nell'impresa considerata (C.G.A. Reg. Sicilia Sez. giurisdizionale, n. 227 del 29 febbraio 2012; C.d.S., III Sez., 115 del 19.1.2015). Risulta dagli atti che il sig. -OMISSIS-, già direttore tecnico dell'appellante società, dalla cui carica si era dimesso il 5 ottobre 2011, successivamente all'interdittiva del 7.4.2011 che aveva colpito la Società, è stato assunto alle dipendenze della stessa con contratto a tempo indeterminato a decorrere dal 10.9.2012, in qualità di operaio-camionista (unico dipendente).

Dall'informativa emerge che alcune persone facenti parte del suo contesto familiare sono state interessate dall'operazione “-OMISSIS-”, dalla quale è emersa l'esistenza di una illecita organizzazione dedita alla spartizione degli appalti pubblici.

Questa motivazione è integrata, nella sentenza impugnata, dalle note del Comando Provinciale CC di Reggio Calabria, rispettivamente rese in data -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, cui essa attinge per individuare soggetti e circostanze relative alle parentele ritenute “pericolose” del sig. -OMISSIS-, il quale risulta essere nipote di soggetti arrestati nell'ambito dell'operazione “-OMISSIS-” e cugino di altro soggetto destinatario, nell'ambito del procedimento penale n. -OMISSIS- R.G.N.R. D.D.A. e n. -OMISSIS- R.GIP D.D.A. (cd. operazione “-OMISSIS-”), dell'ordinanza di applicazione della misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare attività imprenditoriale nel settore dell'edilizia pubblica per mesi due, nonché cugino di amministratore e direttore tecnico di altra società già destinataria di interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura il 05.06.2012 (soggetti nominativamente individuati nelle citate note dei Carabinieri).

Non può, pertanto, condividersi neppure l'assunto di genericità della motivazione dell'informativa denunciata dall'appellante.

Così pure va rimarcato che il vincolo di parentela non di per sé soltanto rappresenta l'elemento ostativo, ma è stato considerato unitamente al ruolo svolto nell'impresa dal dipendente-OMISSIS-in passato e nell'attualità, e questo stesso elemento,

connesso agli altri, induce il Prefetto alla formazione del convincimento di concreto “rischio” di infiltrazione.

Come afferma il primo giudice “invero, la misura interdittiva antimafia non richiede il massimo grado di certezza dei suoi presupposti, né l'accertamento, in sede penale, di carattere definitivo in ordine all'esistenza della contiguità con organizzazioni malavitose ed al condizionamento in atto dell'attività di impresa, essendo sufficiente, al riguardo, la semplice dimostrazione del pericolo del pregiudizio, mediante il riferimento ad alcuni fatti sintomatici ed indizianti che, considerati e valutati nel loro complesso, inducano ad ipotizzare la sussistenza di un collegamento tra impresa e criminalità organizzata” (C.d.S., Sez. VI, 3.3.2010 n. 1254).

3.2 - Quanto alla paventata lesione della capacità del lavoratore, si rileva che l'informativa ha una valenza puntuale e circoscritta che muove da un dato oggettivo, ossia il ruolo rivestito all'interno dell'impresa dal dipendente già ex direttore tecnico; non colpisce la persona del dipendente-OMISSIS-in sé considerata, ma deduce il rischio di infiltrazione per l'impresa appellante dall'insieme di elementi indiziari indicati nell'informativa, che non riguardano solamente il -OMISSIS-.

4.- Col secondo motivo di appello, si denuncia l'eccesso di potere e il difetto di motivazione in relazione al rapporto tra il genitore deceduto e l'attuale amministratore della società.

Il 29.12.2011, -OMISSIS-, successivamente deceduto, è stato estromesso dall'ente ed ha ceduto le quote ai due figli che hanno continuato l'attività senza incorrere in alcuna contestazione, in addebiti di sorta, senza effettuare operazioni sospette o con soggetti controindicati.

Afferma l'appellante che l'eventuale attività pregiudizievole svolta dal padre non può riverberarsi in modo automatico sull'attività imprenditoriale dei figli (cfr. C.d.S., Sez. III, n. 289/2014).

4.1 – Come si legge nella sentenza di primo grado, dalle note depositate dalla Prefettura a supporto dell’informativa emergono, invero, una serie di significative vicende penali relative al medesimo soggetto ben menzionate nella suddetta nota dei CC di Reggio Calabria alle pagg. 4 – 9.

Sul punto, il Collegio ritiene che sia condivisibile l’affermazione del primo giudice, secondo cui, tenuto conto delle vicende penali suddette, non è irragionevole che la Prefettura abbia ravvisato come elemento indiziario la “fisiologica vicinanza del figlio all’ambiente sociale e lavorativo in cui versava la figura del defunto genitore”. Il che non significa, sic et simpliciter, “attribuire ai figli le colpe dei padri”, ma cogliere la rilevanza del rapporto familiare unitamente ad altri dati oggettivi, tra cui, come osserva il primo giudice, anche la continuità dell’impresa, ossia “la medesimezza del soggetto giuridico dimostra la sostanziale continuità nella gestione societaria, la quale non ha reciso del tutto ogni legame giuridico e fattuale con la pregressa compagine, già oggetto dell’interdittiva antimafia emessa l’-OMISSIS-”.

5. - Con il terzo motivo di appello, la società deduce l’eccesso di potere e l’irragionevolezza della motivazione con riguardo alle frequentazioni dell’amministratore unico -OMISSIS-, e critica la sentenza per aver aggiunto “molto di suo all’informativa e alle note dei Carabinieri”, ricostruendo i dati secondo un proprio “concetto pregiudizievole”, senza tener conto del tempo degli accadimenti. Gli incontri sarebbero occasionali, i primi riferibili ad un minorenne (“frequentazioni irrilevanti di un giovane studente”), prima che la società venisse in vita; non vi sarebbe riferimento alcuno alle circostanze in cui il controllo è stato effettuato e le controindicazioni sono correlate a reati che nulla hanno a che fare con la mafia; i quattro incontri di cui alla nota del -OMISSIS- (uno di questi con il -OMISSIS-) non rappresenterebbero veri indizi di concreta infiltrazione mafiosa; la sentenza avrebbe distorto e travisato i fatti, operando collegamenti che neppure i Carabinieri hanno effettuato.

5.1 - Sembra al Collegio che il primo giudice si sia limitato ad elencare in modo oggettivo le segnalazioni o controlli risultanti dalle note dei Carabinieri di Reggio Calabria rese in data -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, osservando che si tratta di fatti storici non contestati nella loro realtà fenomenica, bensì unicamente sotto il profilo del meccanismo deduttivo utilizzato dalla Prefettura.

5.2 - Così pure le affermazioni della sentenza circa l'irrelevanza delle denunce sporte dal Sig. -OMISSIS-, non sembrano "malevole" o contrarie all'"id quod plerumque accidit", essendo semplicemente insufficienti a sconfessare l'insieme degli elementi indiziari complessivamente raccolti.

5.3 - La sentenza ha enunciato una serie di considerazioni logiche e condivisibili a dimostrazione della ragionevolezza della valutazione compiuta dalla Prefettura.

Ha rilevato, infatti, che molti dei titoli di reato menzionati, pur non essendo di natura associativa, mostrano tuttavia una natura contigua; gli incontri, laddove considerati nel loro insieme si colorano di consistenza sostanziale e depongono per la sussistenza di una vicinanza non occasionale con ambienti malavitosi; la contestualizzazione del contatto "sconveniente" vale essenzialmente per il contatto singolo ed isolato, mentre tale necessità viene scemando in ragione di un criterio di proporzionalità inversa, quanto più numerosi sono i detti contatti.

Dunque, in definitiva, la sentenza ribadisce, in modo condivisibile, che per il ritenuto rischio di infiltrazione criminosa nella società, ciò che viene in questione non è la prova sicura dell'avvenuto condizionamento, bensì la possibilità che il condizionamento tenga luogo, secondo un giudizio prognostico di ragionevole probabilità.

L'informativa antimafia, come si è già detto, non solo prescinde dall'accertamento in sede penale di uno o più reati connessi all'associazione di tipo mafioso, ma non richiede neppure la prova né di fatti di reato, né dell'effettiva infiltrazione mafiosa nell'impresa, né del reale condizionamento delle scelte dell'impresa da parte di

associazioni o soggetti mafiosi (giurisprudenza consolidata: cfr., per tutti, Cons. St., III, 15 settembre 2014 n. 4693; 23 dicembre 2014 n. 6361; 17 febbraio 2015, n. 808).

6. - In conclusione, l'appello va rigettato.

7. - Le spese di giudizio si compensano tra le parti, in considerazione delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, per procedere all'oscuramento delle generalità degli altri dati identificativi dei soggetti nominati, manda alla Segreteria di procedere all'annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2015 con l'intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Lignani, Presidente

Carlo Deodato, Consigliere

Bruno Rosario Polito, Consigliere

Angelica Dell'Utri, Consigliere

Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/10/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

www.salvisjuribus.it